

certato e verificato quanto in premessa anche per garantire la sicurezza dei cittadini e il corretto svolgimento nella piena legalità di analoghe rassegne, anche a tutela degli imprenditori delle sale cinematografiche. (5-03570)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

grande impressione ha suscitato la notizia secondo cui in Afghanistan ed in Iraq sarebbero state utilizzate mine anti-uomo, ora chiamate *cluster bomb* o bombe a grappolo contenenti al loro interno decine di mini-ordigni, che, rimanendo inesplosi, si trasformano in mine a tutti gli effetti;

le mine anti-uomo sono state messe fuori-legge dalla Convenzione firmata ad Ottawa nel 1997 da ben 122 paesi;

secondo informazioni contenute in agenzie di stampa (cfr. *Adnkronos* del 7 ottobre 2004 alle ore 15,15) in Afghanistan ed in Iraq le forze anglo-americane ne avrebbero sganciate rispettivamente 1.228 contenenti 248 mila submunizioni e 13 mila, contenenti tra 1,8 e 2 milioni di submunizioni;

tali ordigni sarebbero illegali in base alla citata Convenzione di Ottawa, mentre i dati ricavati dagli ospedali dimostrano che le *cluster bomb* hanno causato centinaia di morti e migliaia di orribili mutilazioni fra la popolazione civile a Baghdad, al-Hilla e al-Najaf Bassora —:

se i contingenti di pace italiani presenti in Afghanistan ed in Iraq abbiano avuto notizia della presenza delle *cluster bomb* e, in caso affermativo, se vi siano attività di bonifica del terreno onde evitare

tragedie terribili in danno di bambini e comunque della popolazione civile.

(3-03809)

Interrogazione a risposta in Commissione:

PISA e DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 luglio 2004 la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali — 6^a divisione, pubblicava il bando di gara 2/6 concernente l'appalto del servizio di guardia di installazioni militari a società private di vigilanza;

l'appalto, diviso in cinque lotti, concerne complessivamente 77 installazioni militari distribuite su tutto il territorio nazionale e copre tutto l'anno 2005 per un valore di oltre 24 milioni di euro;

nel maggio del 2004 un analogo bando di gara, per un eguale numero di installazioni, era già stato pubblicato ma poi ritirato o decaduto senza che ne fossero precisate le ragioni;

benché nel bando non siano precisate le installazioni che dovranno essere sorvegliate dalle guardie giurate, si presume che si tratti delle stesse indicate nel precedente bando di gara e comprendenti, tra l'altro, depositi munizioni, depositi esplosivi e depositi carburanti, cioè infrastrutture ad altissima pericolosità;

appare paradossale che, mentre alcune migliaia di militari sono impiegati a protezioni di cosiddetti obiettivi sensibili contro possibili attacchi terroristici, altri obiettivi sensibili, altrettanto e forse più potenzialmente pericolosi e vulnerabili, dove sono custoditi beni essenziali per la difesa nazionale, siano affidati alla custodia di poche guardie giurate private —:

per quale motivo il ministero della difesa abbia ritenuto di dover appaltare a società private di vigilanza la custodia e la sicurezza di installazioni militari altamente sensibili;

per quale ragione il ministero non abbia ritenuto di impiegare proprio per-

sonale, eventualmente opportunamente riqualificato, nelle stesse mansioni considerando che anche negli organici dei dipendenti civili della difesa esistono già addetti alla vigilanza delle installazioni con la qualifica di guardie particolari giurate;

per quali ragioni installazioni di tipologia identica sono alcune vigilate da guardie private ed altre da militari.

(5-03571)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

CAPARINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) », prevede che « le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro », emendamento a prima firma dello scrivente;

il riferimento, contenuto nella norma citata della legge finanziaria 2004, al riconoscimento legale non considera il fatto che le associazioni bandistiche, pur legalmente riconosciute, non presentando la forma di associazioni giuridicamente riconosciute non hanno i requisiti per beneficiare delle disposizioni agevolative in materia tributaria come nello spirito del legislatore —:

quali iniziative anche normative il Ministro intenda adottare perché possa essere concretamente applicato quanto introdotto dalla legge finanziaria 2004 a

favore di una componente rilevante del panorama culturale e sociale del nostro Paese. (4-11182)

PAPPATERRA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, recita al primo comma: « la quota tariffaria riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi... I relativi proventi affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato; tale legge è valida per tutti i comuni e a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 31 comma 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura costituisce quota tariffaria » e quindi tassa obbligatoria;

con circolare del 5 ottobre 2000, n. 177/E, il ministero delle finanze confermava l'obbligo della corresponsione della quota di tariffa relativa alla depurazione anche in mancanza del servizio specificando che « ...è la legge stessa che, a differenza di quanto avveniva in passato, ne impone il pagamento da parte di coloro che sono allacciati alla pubblica fognatura — circostanza che costituisce pur sempre il presupposto per richiedere il canone — ma non usufruiscono del servizio di depurazione, poiché manca o è inattivo l'impianto di depurazione »;

il sub Commissario delegato per l'emergenza Ambientale nel territorio della regione Calabria, avv. Italo Reale, con circolare del 27 agosto 2001, informava tutti i Sindaci Calabresi dell'obbligo di continuare a riscuotere il canone per la depurazione, avvalendosi della circolare n. 2 del 19 luglio 2001 contenente l'ordinanza del ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile (n. 3132 del 7 maggio 2001);